



CAMPIONATI GIOVANILI 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/05/2019

Il Giudice Sportivo, esaminati i referti arbitrali, omologa le posizioni finali dei campionati provinciali giovanili, stagione 2018/ 2019, distinti per categoria.

A tutte le squadre partecipanti va il ringraziamento da parte del comitato provinciale per l'impegno profuso, con la speranza di ritrovarvi tutti ai nastri di partenza della prossima stagione.

CALCIO A 5

MINIPULCINI

- 1 SANTA MELANIA
- 2 PGDM
- 3 BORGO AMIGO'
- 4 SANTA MARIA DELLE GRAZIE

PULCINI

- 1 SANTA MARIA CARMELO
- 2 SAN GIOVANNI EVANGELISTA
- 3 ADOREA TORPIGNATTARA
- 4 SANTA MARIA DELLE GRAZIE

ESORDIENTI

- 1 SANTA FELICITA E FIGLI MARTIRI
- 2 PRATO FALCONE
- 3 SAN GIOVANNI EVANGELISTA
- 4 SAN MAURO ABATE

GIOVANISSIMI

- 1 SANTA GEMMA GALGANI
- 2 MONACO
- 3 SANTA MARIA CARMELO
- 4 ERCOLINI

ALLIEVI

- 1 REGINA PACIS
- 2 SANTA MARIA DELLE GRAZIE
- 3 ROMAUNO
- 4 ADOREA TORPIGNATTARA

UNDER20

- 1 BORGO AMIGO' (v.d.g.s.)
- 2 ROMAUNO (v.d.g.s.)
- 3 VILLASORA
- 4 CMC

CALCIO A 8

GIOVANISSIMI

- 1 MONTEVERDE
- 2 SANTA CATERINA
- 3 SAN GIROLAMO
- 4 ATLETICO EUR

UNDER19

- 1 KIPLING
- 2 SANTA MELANIA
- 3 SAP
- 4 SANTA CATERINA

Decisioni del Giudice Sportivo: La società Borgo Amigò ha presentato, nella forma e nei termini previsti dal regolamento della manifestazione, reclamo in merito alla regolarità della gara, valida per la prima e seconda posizione del campionato provinciale di calcio a 5, categoria Under20, causa la presenza di un calciatore in violazione dell'articolo 2.4 del regolamento della manifestazione.

Il reclamo è fondato.

La società Romauno, nell'esprimere il proprio rammarico per quanto accaduto, ha tenuto a precisare che la situazione è derivata da una impropria interpretazione del regolamento ufficiale US Acli, e, nello specifico, dell'articolo 2.4. E' stato infatti ritenuto che il giocatore in oggetto, in quanto sottoquota, appartenente alla categoria Allievi (anno di nascita 2002), potesse disputare gare per entrambe le squadre di propria appartenenza per la categoria Under 20.

Stante l'accaduto, il risultato della gara viene come di seguito determinato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del codice di giustizia sportiva. Borgo Amigò-Romauno 6-0.

La tassa reclamo va restituita.

Roma, 7 maggio 2019



Il Giudice Sportivo U.S. Acli

Andrea Anibaldi